
Ordinanza municipale sulla lotta alla zanzara tigre



Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Caratteristiche	2
Art. 3	Provvedimenti	2
Art. 4	Obblighi	2
Art. 5	Infrazioni	3
Art. 6	Entrata in vigore	3
Art. 7	Abrogazione	3

Il Municipio di Bellinzona, visti l'art. 107 LOC, l'art. 24 RALOC, gli artt. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 nonché l'art. 61 cpv. 1 lett. f) del Regolamento comunale,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, entro i confini del territorio di Bellinzona, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni (0.5 - 1 cm), ma è nera con striature bianche.

²Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

²In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.

³Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 4 Obblighi

¹I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

²A questo scopo è fatto obbligo di:

- a. vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b. vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini o chiuderli ermeticamente:
- c. vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.);
- d. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e. colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

³Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata.

⁴È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc.

Art. 5 Infrazioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Art. 7 Abrogazione

È abrogata l'Ordinanza municipale del 15 ottobre 2011 dell'ex Comune di Monte Carasso concernente la lotta alla zanzara tigre.

Adottata con risoluzione municipale n. 8313 del 22 maggio 2019 In pubblicazione all'albo comunale dal 27 maggio 2019 al 25 giugno 2019